

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 847/2009 DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granello preparato o conservato originari della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8 e l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) A seguito di un'inchiesta («inchiesta iniziale»), con il regolamento (CE) n. 682/2007 ⁽²⁾ «il regolamento originario») il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granello preparato o conservato, classificati ai codici NC ex 2001 90 30 e ex 2005 80 00, originari della Thailandia. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem. Il regolamento (CE) n. 954/2008 ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 682/2007 per quanto riguarda il dazio applicato a una società e a «tutte le altre società». Le aliquote del dazio variano dunque dal 3,1 % al 14,3 %. Le importazioni provenienti da due produttori esportatori thailandesi, Malee Sampran Public Co Ltd («Malee») e Sun Sweet Co Ltd («Sun Sweet»), i cui impegni erano stati accettati con decisione 2007/424/CE ⁽⁴⁾ della Commissione e che rispondevano ai criteri stabiliti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 682/2007 sono state esentate dal dazio.

2. Motivazione del riesame

- (2) Al momento dell'istituzione di misure definitive, il Consiglio ha autorizzato eccezionalmente i produttori esportatori che, pur avendo collaborato, non fossero in grado di presentare un'offerta di impegno sufficientemente fondata entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, a completare la loro offerta entro 10 giorni di calendario a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 682/2007. Altre dieci offerte di impegno sono state completate entro questo termine. Le due offerte di impegno accettate e le altre dieci offerte contenevano prezzi minimi all'importazione fissi.
- (3) Alla notifica delle ulteriori dieci offerte, l'industria comunitaria ha contestato l'accettazione dell'impegno sui prezzi adducendo che una misura in forma di prezzi minimi all'importazione fissi non ha più efficacia a causa dell'aumento dei prezzi del prodotto in esame (come definito al considerando 16) e della materia prima e dei processi di produzione principali.

- (4) Al fine di riesaminare l'adeguatezza degli impegni come forma di misure antidumping efficaci, la Commissione ha reputato necessario riesaminare l'accettabilità e l'attualità degli impegni offerti e di quelli accettati.

3. Inchiesta

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 16 settembre 2008 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾, l'avvio di un riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (6) Il riesame si è limitato all'analisi della forma della misura applicabile ai due produttori esportatori thailandesi i cui impegni erano stati accettati e ai dieci produttori esportatori thailandesi le cui offerte di impegno erano in corso di esame.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 260 del 30.9.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 20.6.2007, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU C 237 del 16.9.2008, pag. 18.

